

REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

Il nostro Istituto accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole nel rispetto delle norme vigenti e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. Tale possibilità è valutata ed eventualmente accolta nei limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;

DPR 31/8/99 n. 394

D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi)

C.M. 10/2016 e susseguenti (C.M. annuale per l'iscrizione degli alunni)

Legge 107/15 (Norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)

DLGS 62/17 (decreto attuativo di legge 107/15)

DM 5/2021 del 8/2/2021.

REGOLE GENERALI

1. Gli esami integrativi e d'idoneità nella scuola di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il modulo di richiesta (allegato), dovrà pervenire in segreteria possibilmente entro il 30 giugno, e comunque, non oltre l'inizio delle lezioni, al seguente indirizzomail: CSIS01600X@istruzione.it
3. In caso di sospensione di giudizio nella scuola di provenienza le richieste verranno accettate con riserva e in caso di mancata promozione saranno ritenute valide per l'accesso alla classe precedente.
4. Alla richiesta si devono allegare tutte le pagelle e i programmi delle discipline che caratterizzano il piano di studi dell'istituto di provenienza.
5. I candidati che presentano domanda per sostenere gli esami integrativi per l'ammissione alle classi 4[^] o 5[^] devono documentare le esperienze di PCTO svolte, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato e dovranno consegnare l'attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza.
6. Il candidato dovrà informare la scuola di frequenza della richiesta di passaggio ad altra scuola.

7. Il candidato a seguito del superamento degli esami integrativi dovrà presentare la richiesta di NULLA OSTA alla scuola frequentata ai fini dell'iscrizione in altra scuola.
8. Nei mesi di giugno e luglio, lo studente può iscriversi ai corsi di recupero organizzati dall'istituto per gli alunni con sospensione di giudizio. Non si garantiscono attività per tutte le discipline.
9. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. Di norma il periodo degli esami è la prima settimana di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.
10. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, in caso di integrativi, o la commissione al completo (consiglio di classe della classe richiesta in frequenza) in caso di idoneità
11. L'inserimento dello studente avviene in modo diretto nella classe scelta a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti con BES ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico, dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al coordinatore della classe.
12. Il passaggio di studenti alla nostra scuola è consentito dal terzo anno in poi per Istituti/classi/indirizzi coerenti con la nostra offerta formativa, purché tali richieste pervengano entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento. Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.
13. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito
14. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

ESAMI DI IDONEITÀ.

1. Possono sostenere gli esami di idoneità per una classe successiva alla prima:
 - a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe successiva alla prima, e/o gli studenti esterni o interni che hanno cessato la frequenza della propria classe prima del 15 marzo;
 - b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
2. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
3. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
4. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al dirigente scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, o, se non indicata nella CM, entro il termine perentorio del 30 giugno
5. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi dell'anno o degli anni per cui non abbiano la promozione, precedenti a quella alla quale aspirano, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.
6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato), provvederà alla revisione dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
7. Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.
8. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
9. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e

orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. La valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove

ESAMI INTEGRATIVI

1. Possono sostenere gli esami integrativi, con domanda entro il 30/6 (o entro diverso termine se indicato dalle circolari ministeriali annuali di iscrizione):
 - a) gli studenti di altra scuola ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella per cui si è ottenuta promozione, di un indirizzo della scuola non coincidente con quello fin qui svolto dallo studente;
 - b) gli studenti di altra scuola non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un indirizzo della scuola, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
2. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
3. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza
4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
4. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
5. Gli studenti iscritti **al primo anno** di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre **il 31 gennaio** di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di un altro indirizzo della scuola, senza dover svolgere esami integrativi,
6. Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale **al termine del primo anno**, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad un indirizzo di studi della scuola è iscritto alla classe seconda previo un colloquio con il dirigente e/o suo delegato presso la scuola, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili con verifiche scritte-orali-grafiche da tenersi nella prima decade di settembre. Qualora i risultati non fossero sufficienti, continuerà il percorso di recupero durante l'anno scolastico e comunque non oltre la chiusura del primo quadrimestre. Il Consiglio di classe

è delegato in questo caso ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente e a disporre specifici interventi.

7. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 . Gli studenti di cui sopra, che hanno frequentato le annualità corrispondenti a secondo, terzo, quarto anno dei percorsi di secondo ciclo in una scuola straniera sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica **previo superamento esami integrativi per le discipline o parti di discipline** non coincidenti con quelle del percorso di provenienza

Allegato:

<https://miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-5-del-8-febbraio-2021>